



CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE ViF – VIVERE INSIEME IL FUTURO-

Il giorno 10/10/2020, alle ore 10:45, presso il Parco dei Tigli, 1 di Gonars si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione ViF – vivere insieme il futuro per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - “Codice del Terzo settore”.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza, in seconda convocazione, di qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano a maggioranza quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Cinzia Sodorman e quale Segretario la sig.ra Orietta Candotto.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 12:15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



REGISTRATO A CERVIGNANO IL 27 OTT. 2020
N. 1848 Mod. 3 Liquidato € 0,00
(€ 0,00) esente APS
() di cui €
per tassa ipotecaria.

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE (*)
P. De Luca
FUNZIONARIO TRIBUTARIO
R. B. 2020
* firma su delega del Firmatario Provinciale
P. De Luca



STATUTO ASSOCIAZIONE "V.I.F. VIVERE INSIEME IL FUTURO APS ETS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, D.Lgs. 117/2017 l'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "ViF-vivere insieme il futuro APS ETS" (Associazione per favorire l'integrazione tra famiglie e ampliare offerta formativa scolastica) quale Ente del Terzo Settore.
2. Essa ha sede legale nel comune di GONARS (Ud) e con durata illimitata. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico opera in conformità al D.Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si ispira a principi di pluralismo, democrazia e uguaglianza, considerando la partecipazione della comunità una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni alla scuola sia quelli legati al rapporto scuola territorio.
3. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le finalità che l'associazione si pone sono:

- Rendere attiva la partecipazione della comunità formulando proposte culturali, educative e sportive, ad integrare quanto già in essere al territorio
- Organizzare iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari dei bambini e della comunità in generale.
- Analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale (Mensa, manifestazioni varie, etc.)
- Ricercare e mantenere rapporti e collaborazioni con altre associazioni ed enti pubblici
- Reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dall'associazione stessa.
- Affermare il diritto alla cultura, le scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;
- sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale.

Esse sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. 117/2017 e nello specifico:

- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Inoltre in riferimento all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

ART. 3

(Associati e Volontari)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di amministrazione. Il diniego va motivato e comunicato agli interessati entro 60 giorni; chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto

- chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
 4. Nella domanda di adesione, redatta in forma scritta, l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
 5. L'iscrizione ha valore annuale a decorrere dall'ammissione della domanda. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.
 6. Gli associati cessano, con effetto immediato, di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio e ratificata dall'assemblea.
 7. L'attività degli associati deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.
 8. L'associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
 9. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
 10. Le attività di volontariato ed i volontari vengono gestiti come da specifica dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno diritto di eleggere, direttamente o per delega, gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, pagare le quote sociali ed eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività concordata nell'associazione, prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
6. Tutti gli associati hanno diritto di voto in Assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e se in regola con il versamento annuale della quota associativa.

ART. 5

(Recesso ed esclusione dell'associato)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione dall'Organo di amministrazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro 60 giorni dalla delibera.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - L'Assemblea dei soci;

- L'Organo di Amministrazione;
 - Il Presidente;
 - L'Organo di controllo
 - Il Revisore dei Conti
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, mediante avviso scritto, anche via mail o sms, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve tenersi entro trenta giorni dalla convocazione.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati. Si applicano i commi 4° e 5° dell'Art. 2372 "Rappresentanza nell'Assemblea" del Codice Civile, in quanto compatibili.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto negli articoli 19 e 20.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di amministrazione.

ART. 9

(Organo di amministrazione)

- 1 – L'Organo di amministrazione è eletto dall'assemblea al suo interno ed è composto, da un numero dispari, e da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con parere consultivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli

enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2 – L'Organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

3 –Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail o sms o lettera raccomandata, telegramma, fax).

4 –La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5 –L'Organo di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi.

6 –Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi e possono avere come oggetto:

- eleggere il presidente;
- eleggere l'eventuale vice presidente;
- assumere il personale,
- nominare il segretario ;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio annuale;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico degli associati;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
- ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 10

(Libri sociali obbligatori)

1. Oltre alle scritture prescritte dagli art. 13,14 e 17, dello specifico comma 1 del D.Lgs. 117/2017, vengono tenuti anche i libri come da specifica dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.
2. Ogni associato ha diritto di consultare i suddetti libri sociali obbligatori mediante accesso diretto presso la sede dell'associazione.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

(Presidente)

1 – Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti.

2 – Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo articolo 15

3 – Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

4 – In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5 – in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art.12

(Segretario)

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio annuale, che sottopone all'Organo di amministrazione entro il mese di settembre;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione;
- è a capo del personale.

Art. 13

(Revisore legale dei conti)

1 – Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 14

(Organo di Controllo)

1 – Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 15

(Durata delle cariche)

- 1 – Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.
- 2 – Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16

(Patrimonio)

1 – L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) – quote e contributi degli associati;
- b) – eredità, donazione e lasciti;
- c) – contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) – contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) – proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) – erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) – altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2 – l'associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

3 – I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.

4 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

5 – L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione ed il patrimonio dell'associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate, ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17

(Quota sociale)

1 - La quota associativa è fissata dall'Organo di amministrazione. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

2 - L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 18

(Bilanci)

1 - Ogni anno deve essere redatto, a cura dell'Organo di amministrazione il bilancio annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza assoluta di voti.

2 - Dal bilancio annuale devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti e tutte le spese sostenute nell'anno trascorso.

3 - Il bilancio annuale deve essere approvato entro il 30 ottobre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

4 - Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima dell'approvazione e può essere consultato da ogni associato mediante accesso diretto presso la sede dell'associazione.

5 - La chiusura del bilancio annuale coinciderà con 30/06 di ogni anno.

6 - L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 19

(Modifiche allo statuto)

1 - Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria, con la presenza della maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto.

Art. 20

(Scioglimento)

1 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

2 - In caso di scioglimento cessazione o estinzione, dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri

Art. 21

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.